

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

Settore Amministrativo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 30/12/2019

OGGETTO: Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **19,00**, nel Comune di Castronovo di Sicilia e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica nelle persone dei Sigg.:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	
1 BONGIOVANNI Antonino	x		Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipa alla seduta: il Vice Sindaco
2 GUARINO Valentina	x		
3 TIRRITO Mariaclara	x		
4 DOLCE Lucia Alessia	x		
5 TIRRITO Tiziana	x		
6 MICELI SOLETTA Calogera	x		
7 DI MARTINO Vincenzo	x		
8 GENTILE Roberto Maria	x		
9 DI SANTI Maria	x		
10 BUTERA Gianluca		x	
11 TIRRITO Carlo	x		
12 COLLURA Anna Maria	x		
TOTALE	11	1	

Assume la Presidenza dell'adunanza, la **Sig.ra Tirrito Tiziana**, che assistita dal Segretario Generale del Comune **SCHEMBRI Dott. Gerlando**, alle ore 18,30, ora fissata nell'avviso di convocazione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente da lettura dell'allegata proposta di deliberazione e rilevato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, passa alla votazione, per alzata di mano, del punto all'O.d.G.;

IL PRESIDENTE
f.to: Tirrito Tiziana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Di Santi Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: G. SCHEMBRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2020,
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 09/01/2020
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 30/12/2019



SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerlando SCHEMBRI

Il Presidente da lettura dell'allegata proposta di deliberazione e rilevato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, passa alla votazione, per alzata di mano, del punto all'O.d.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 11, favorevoli 11.

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare il punto all'ordine del giorno **"Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018"**.

Su ulteriore proposta del Presidente si vota l'immediata esecutività del procedimento qui adottato:

presenti e votanti n. 11, favorevoli 11.

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente si delibera l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Alle ore 19,30, esauriti i punti all'O.d.G. , non avendo chiesto nessuno di intervenire, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018...

IL PROPONENTE
Ufficio di Ragioneria



L'ISTRUTTORE

Rag. Antonino Colletto

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N° 54 del 30/12/2019

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====
Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li 29-12-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PREMESSO

Che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è stato emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

Che sono state emanate le linee guida per completare alcune delle misure previste □ dai piani di razionalizzazione delle società partecipate e che le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro la fine di dicembre, a effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, in base all'articolo 20 del Dlgs 175/2016 (testo unico delle società partecipate -Tusp);

CONSIDERATO

- che l'articolo 20 del Tusp stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
- che l'analisi dovrà riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni indirette»)
- che la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp (nota Anci del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018).
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., l'Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che:

per effetto dell'art.20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

ai fini di cui sopra devono essere alienate o adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione dell' spesa pubblica;
- ai sensi del citato art.24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO:

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti
- la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:
- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

TENUTO CONTO:

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica del 14 dicembre 2018 prot. 25791 allegata sub lett. A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- determina del sindaco n. 3 del 30/03/2015 con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/11/2017 con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e la Ricognizione delle partecipazioni possedute;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la Revisione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017,

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Per quanto in premessa

SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) DI TRASMETTERE copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;